

Codice A17100

D.D. 10 febbraio 2015, n. 61

D.G.R. n. 29-1012 del 09/02/2015. Individuazione della documentazione da allegare all'istanza per l'accertamento dello stato di abbandono dei terreni agricoli per le finalita' di cui all'articolo 10 del d.lgs. 28/2011.

Considerato che:

La D.G.R. n. 29-1012 del 09/02/2015 “Legge 4 agosto 1978, n. 440. Legge regionale 17 ottobre 1979, n. 61. Disposizioni sull'accertamento dello stato di abbandono dei terreni agricoli per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.” approva il procedimento amministrativo afferente l'accertamento dello stato di abbandono dei terreni agricoli classificati dai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali (P.R.G.C.) a destinazione d'uso agricola ai fini di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

L'accertamento dello stato di abbandono riguarda solo i terreni classificati dai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali (P.R.G.C.) a destinazione d'uso agricola.

Sono da considerarsi “*abbandonati*” i terreni agricoli che, per un periodo di almeno cinque anni precedente all'istanza, presentata dai soggetti di seguito indicati, non siano stati utilizzati per la produzione di prodotti agricoli o forestali o per lo svolgimento delle attività pastorali e che non sono stati oggetto di pratiche di manutenzione periodica del fondo (es. trinciatura).

Non sono, invece, da considerarsi “*abbandonati*” i terreni messi a riposo a cui si applicano le pratiche previste dalla condizionalità, per cui i proprietari o i conduttori percepiscono aiuti diretti previsti dalla Politica Agricola Comune (P.A.C.).

Qualora risulti che nei terreni agricoli abbandonati si sia insediata vegetazione arboreo-arbustiva avente caratteristiche tali da poter essere considerata bosco, si applicano le disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e al Piano Paesaggistico Regionale, nonché la normativa nazionale e regionale dettata in materia di boschi.

L'istanza per l'accertamento dello stato di abbandono per le finalità di cui all'articolo 10 del d.lgs. 28/2011 è presentata dal proprietario o da altro avente diritto sul terreno agricolo al Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue della Direzione Agricoltura.

La deliberazione sopra citata individua quale responsabile del procedimento il dirigente del Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue della Direzione Agricoltura, al quale demanda l'individuazione della documentazione da allegare all'istanza, nonché quella necessaria nei casi in cui sia richiesto un accertamento dello stato di abbandono dei terreni agricoli riferito ad almeno un quinquennio non immediatamente precedente alla data di presentazione dell'istanza stessa, tenuto conto degli strumenti informativi territoriali a disposizione degli uffici regionali.

Il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 241/1990, è fissato in 90 giorni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche”;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.G.R. n. 29-1012 del 09/02/2015, che integra la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)" e la D.G.R. 28 luglio 2014, n. 26-181 avente ad oggetto "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto: "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)";

DETERMINA

- di stabilire che l'istanza per l'accertamento dello stato di abbandono dei terreni agricoli per le finalità di cui all'articolo 10 del d.lgs. 28/2011 è presentata alla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura - Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue – Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino e contiene i seguenti elementi:
 - titolarità del richiedente,
 - identificazione catastale dei terreni per i quali è richiesto l'accertamento dello stato di abbandono,
 - periodo di tempo relativamente al quale è richiesto l'accertamento.
- di individuare quale documentazione da allegare all'istanza per l'accertamento dello stato di abbandono dei terreni agricoli per le finalità di cui all'articolo 10 del d.lgs. 28/2011 quanto di seguito elencato:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il proprietario (o altro avente diritto) del fondo attesta che da almeno 5 anni il terreno non è utilizzato per la produzione di prodotti agricoli o forestali o per lo svolgimento delle attività pastorali e che da almeno 5 anni non è stata effettuata alcuna pratica di manutenzione periodica del fondo.
 - relazione agronomica redatta da un tecnico abilitato, corredata da corografia e da planimetria catastale, che descriva la situazione in atto, resa nella forma della perizia asseverata.
- di stabilire che l'istruttoria è attuata anche attraverso l'effettuazione di sopralluoghi in loco e l'utilizzo di strumenti informativi territoriali a disposizione degli uffici regionali. Nel caso in cui, su esplicita richiesta dell'interessato, l'istanza di accertamento dello stato di abbandono dei terreni agricoli sia riferita ad un periodo di tempo di almeno un quinquennio non immediatamente precedente alla data di presentazione dell'istanza stessa, l'esito dell'accertamento tiene obbligatoriamente conto degli strumenti informativi territoriali a disposizione degli uffici regionali. La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010 e sul sito di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Antonio Olivero